

Al **Sindaco**
Comune di Arezzo
P.zza della Libertà 1
52100 Arezzo

A mezzo PEC : comune.arezzo@postacert.toscana.it

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.06.2019 “adozione, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, della variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale e adozione del primo Piano Operativo e contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. n. 10/2010” pubblicata sul BURT n. 36 del 04.09.2019.

OSSERVAZIONI

per **ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.**

si premette

- A. L’ARCH. ANTONELLA GIORGESCHI nata ad Arezzo il 18-06-1955, non in proprio nome ma quale Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Arezzo;
- B. L’ING. BEATRICE BENELLI nata ad Arezzo il 15-06-1981, non in proprio nome ma quale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo
- C. IL GEOM. GIANNI BRUNI nato ad Arezzo il 08-06-1958, non in proprio nome ma quale Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Arezzo

osservano

1. PARTE II – GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- All'art. 23, comma 1, vengono definiti gli edifici capaci di produrre credito edilizio, specificandone l'esclusione di quelli soggetti a restauro e RIL. Al successivo comma 2 si introduce il principio di dismissione o degrado quale requisito accedente alla generazione potenziale di credito edilizio. Si richiede una maggiore chiarezza rispetto ai concetti di dismissione o degrado al fine di eliminare ogni arbitrarietà di giudizio (e dunque di assenso alla generazione di credito edilizio) in merito al requisito.
- All'art. 24, comma 2, lettera e, la normativa tecnica del Piano Operativo dichiara che il recupero dei sottotetti è possibile solo per gli edifici legittimamente esistenti alla data di approvazione della LR 5/2010. Tale capoverso è in contrasto con la LR 5/2010, in quanto la stessa non pone tale limite. Si chiede lo stralcio del prerequisito temporale discriminante per l'ammissibilità all'intervento normato.
- All'art. 24, comma 2 lettera b viene introdotta l'ammissibilità delle addizioni volumetriche di cui all'art.134 comma 1 della 65/2014. Tuttavia non è presente la definizione delle quantità ammesse. Si richiede una maggiore chiarezza in merito al fine di eliminare l'arbitrarietà interpretativa della norma.
- All'art.24, comma 7 viene introdotta l'ammissibilità della ricostruzione di ruderi, introducendo anche la non ammissibilità di tale attività per gli edifici non più esistenti. Si richiede una maggiore definizione della distinzione della categoria "rudere" da quella di "manufatto non più

esistente” al fine di eliminare l’arbitrarietà interpretativa nella attribuzione del prerequisite.

- **si confida**

pertanto nell’ accoglimento della presente osservazione e per l’effetto la modifica proposta nell’articolato.

LI il 31 ottobre 2019

Arch. Giorgeschi Antonella
Ing. Beatrice Benelli
Geom. Gianni Bruni